



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 27

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", CON SEDE IN L'AQUILA.

Data: 28/04/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", con sede in L'Aquila.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)"*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *"Competenze delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *"Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni."*;

VISTI, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *"[..] dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, **ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali**, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.;*
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *"L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5"*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *"PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO"*, con cui, tra l'altro, il Servizio *"Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale"* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che L'Associazione *"ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE"*, a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica per effetto dell'art. 3 della L.R. 100/1997, è stata iscritta in data 21.10.1998 al n. 457 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale dell'Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE" risultando che la stessa era stata iscritta al n.457 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE" già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO CHE, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ.;

RICHIAMATA, la puntuale corrispondenza, conservata agli atti del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", intervenuta successivamente alla citata D.G.R. e resasi necessaria a seguito dell'emersione di nuovi elementi e di ulteriori profili di approfondimento istruttorio, che hanno richiesto un circostanziato confronto con le Strutture regionali competenti *ratione materiae*, anche al fine di assicurare un

aggiornamento del quadro conoscitivo e una più compiuta valutazione delle vicende connesse all'Associazione *de qua*;

EVIDENZIATO che:

- in data 10/02/2026 si tenuto un incontro con le medesime Strutture regionali, nel corso del quale sono state approfondite le questioni di maggiore rilievo, favorendo un inquadramento sistematico delle questioni emerse e contribuendo a delineare un quadro conoscitivo ed istruttorio più esaustivo e completo;
- in esito detto incontro, si è convenuto di procedere con l'avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile;

RILEVATO che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune dell'Aquila per n. 15 giorni dal 16/02/2026 al 02/03/2026 (giusta relata di pubblicazione del Comune dell'Aquila, in atti al prot. n. 96766/26 del 10/03/2026);
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata pubblicata per giorni 15 a far data dal 17/02/2026 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario n. 9/2026 del 04/03/2026;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia pertinente riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

PRESO ATTO che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

VISTA la nota prot. n. 102501/26 del 12/03/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, alla Direzione Generale - Servizio "Società partecipate ed enti strumentali", al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Sociale – Enti Locali - Cultura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

VISTA la nota prot. n. 108795/26 del 17/03/2026 con cui la Direzione Generale - Servizio "Società partecipate ed enti strumentali", nel richiamare e confermare la precedente corrispondenza intercorsa, ha comunicato, rispetto alla richiesta di parere, che *"non rientrano nelle competenze di questo Servizio, si rinvia alle valutazioni che le strutture regionali competenti vorranno effettuare"*;

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e del Dipartimento "Sociale – Enti Locali - Cultura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i relativi pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

ACCERTATO che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica

dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE";

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale territorialmente competente perché provveda agli adempimenti di rito;

RITENUTO, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", con sede in L'Aquila;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE" con sede in L'Aquila, dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale";
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE"**, con sede in L'Aquila;
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché alle Strutture regionali coinvolte nel procedimento di che trattasi;
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del Tribunale territorialmente competente, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LE ARTI E LE SCIENZE DELL'IMMAGINE", già iscritta al n. 457 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 28/04/2026 16:28:51

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031